

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2015
149/2015/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI OTTANA E SAN QUIRICO, PER L'ANNO 2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 aprile 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 55/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 55/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 668/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2014/R/eel);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito: OTTANA), datata 11 settembre 2014 – prot. Autorità 12 settembre 2014, n. 24854 – (di seguito: comunicazione OTTANA);
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.A. (di seguito: EDISON), datata 1 ottobre 2014 – prot. Autorità 6 ottobre 2014, n. 27225 – (di seguito: comunicazione EDISON).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
 - l'eventuale acconto sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del semestre stesso;
- l'impianto San Quirico di EDISON e l'impianto Ottana di OTTANA sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, ai sensi della deliberazione 635/2013/R/eel; e che l'impianto Ottana è stato ammesso al menzionato regime anche oltre l'anno 2014, ai sensi della deliberazione 668/2014/R/eel; e che EDISON è anche titolare di un impianto soggetto alla reintegrazione dei costi per il periodo di vigenza del regime di essenzialità di cui all'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14, nell'anno 2015;
- con le comunicazioni EDISON e OTTANA, gli omonimi utenti hanno richiesto il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo, rispettivamente per gli impianti San Quirico e Ottana, ai sensi del comma 65.30;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- rispetto agli impianti sopra citati, EDISON e OTTANA sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; e che l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti EDISON e OTTANA, Terna riconosca a detti utenti l'acconto di cui al comma 65.30 per l'anno 2014, con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per i quali hanno presentato apposita istanza;
- per quanto attiene all'impianto San Quirico, determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto dal relativo utente del dispacciamento con la comunicazione EDISON;
- in relazione all'impianto Ottana, definire l'acconto secondo l'impostazione adottata da OTTANA nell'istanza di riconoscimento dell'acconto per l'anno 2013 e approvata dall'Autorità con la deliberazione 55/2014/R/eel, vale a dire:
 - includendo i ricavi di cui al comma 65.4, lettera i) (altri ricavi e proventi riconducibili all'impianto) tra i ricavi, invece che – come indicato nella comunicazione OTTANA - a decurtazione dei costi fissi;
 - verificando il rispetto dell'impegno di OTTANA, assunto in sede di ammissione alla reintegrazione per l'anno 2014 e volto a porre un limite massimo alla richiesta di costi fissi al netto dei ricavi da fornitura di servizi a terzi, mediante il confronto dei menzionati costi fissi relativi al primo semestre dell'anno 2014 con l'intero importo rappresentativo dell'impegno, invece che – come indicato nella comunicazione OTTANA - con la metà dello stesso;
- di tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2014

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca a EDISON, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Quirico, l'acconto del Corrispettivo previsto dal comma 65.30, il cui importo per l'anno 2014 è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna riconosca a OTTANA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Ottana, l'acconto del Corrispettivo previsto dal comma 65.30, il cui importo per l'anno 2014 è indicato nell'Allegato B;
3. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 aprile 2015;
4. di trasmettere l'Allegato A ad EDISON, l'Allegato B a OTTANA e entrambi detti allegati a Terna;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A e B, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni